

Divisione Risorse

*Direzione Centrale Logistica e approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per lavori e servizi tecnici immobiliari*

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI
ACCORDI QUADRO QUADRIENNALI PER LA
FORNITURA DELLA SEGNALETICA INTERNA
ED ESTERNA PER LE SEDI IN USO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente e' conservato presso l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

SOMMARIO

1	ABBREVIAZIONI	3
2	DEFINIZIONI	3
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI ACCORDI QUADRO	4
4	FINALITA' DELL'APPALTO	5
5	OGGETTO DELL'APPALTO	5
6	INDIVIDUAZIONE LOTTI E IMPORTI A BASE DI GARA	6
7	SPECIFICHE DELLA FORNITURA	7
7.1	Livelli informativi e tipologie merceologiche	8
7.2	Eventuali forniture di prodotti non standardizzati	9
7.3	Quantità e ordini	9
8	TERMINE E MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	10
9	MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO	10
10	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	12
10.1	Trasporto e consegna nelle Sedi	13
10.1.1	<i>Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	14
10.1.2	<i>Proroghe delle attività</i>	15
10.2	Modifica sedi dell'Agenzia	15
10.3	Fornitura non conforme	15
10.4	Indisponibilità dei prodotti	16
10.5	Responsabile designato dall'appaltatore	16
11	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
12	REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE	17
12.1	Riserve	18
13	PENALI	18
14	COPERTURA ASSICURATIVA	20
15	GARANZIA SUI PRODOTTI	21
16	CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ FLUSSI	21
17	MODIFICA DEL CONTRATTO/ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO	24
18	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	24

19	SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	24
20	OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO	24
21	SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	25
22	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	26
23	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	27
24	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	29
25	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO – RECESSO	29
26	CESSIONE DEL CONTRATTO QUADRO – CESSIONE DEL CREDITO	31
27	FORMA E SPESE DEL CONTRATTO QUADRO	31
28	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	31
29	SUBAPPALTO	32
29.1	Pagamento dei subappaltatori	35
30	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	36
31	PROPRIETÀ DELLA FORNITURA	36
32	CONTROVERSIE	36
33	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	36

1 ABBREVIAZIONI

Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento: DM 49/2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: per la parte ancora in vigore - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Linee Guida ANAC: Le Linee Guida emanate dall'ANAC, attuative del codice degli appalti;

C.G.A.: decreto ministeriale lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 ed alle linee Guida Anac n. 3;

D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione Contrattuale designato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, con le funzioni e le responsabilità attribuite dall'art. 111 del medesimo Decreto e dal Decreto n. 49 del 7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

T.U.S.L.: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse Edili;

R.A.: Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Entrate.

2 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

Stazione Appaltante: Agenzia delle Entrate – Divisione Risorse – Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti (di seguito Agenzia);

Fornitore: Impresa/RTI/Consorzio affidatario delle forniture oggetto del presente Capitolato;

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'approvvigionamento delle forniture sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

Contratto Quadro: contratto, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito alla stipula di singoli contratti esecutivi da parte della Committente;

Contratto attuativo/applicativo: atto sottoscritto in esecuzione del contratto quadro, avente ad oggetto l'attivazione e l'approvvigionamento delle forniture oggetto del Capitolato;

Ordine di Fornitura: ordine di prodotti emesso dalle strutture territoriali dell'Agenzia, relativamente al Lotto di appartenenza, sulla base del Contratto;

Lotto: insieme di Regioni contraddistinte per Denominazione, Importo e CIG, costituente l'oggetto dell'appalto;

Sedi di Agenzia: Uffici presso i quali saranno eseguite le consegne dei prodotti;

Prodotti: materiale di segnaletica interna ed esterna come meglio dettagliato negli allegati al presente Capitolato;

Certificato di Regolare Esecuzione: documento tecnico-contabile attestante la regolarità della singola fornitura erogata a valersi sul Contratto. Il Certificato di Regolare Esecuzione costituisce presupposto indefettibile per l'autorizzazione ad emettere la fattura in favore del Fornitore;

Responsabile del Servizio: Persona nominata dal Fornitore quale referente delle forniture di cui al presente Capitolato, con ruolo di supervisione e coordinamento e potere di rappresentanza del Fornitore medesimo. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di rappresentanza e delega interna per le attività di gestione dell'appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI ACCORDI QUADRO

Riferimento	Descrizione
Direttiva 2014/24/UE	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 sugli Appalti Pubblici
Commissione Ue-Appalti Pubblici	Orientamenti per i funzionari-2015
Commissione UE-Appalti Pubblici	Explanatory note – framework agreements – classic directive
Corte di giustizia europea, Sez. IV, 17/6/2021 n. C-23/20	Sull'obbligo di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, da un lato, la quantità stimata o il valore stimato e, dall'altro, la quantità massima o il valore massimo dei prodotti da fornire nell'ambito di un accordo quadro
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016	Codice dei Contratti

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021	Indicazioni in merito alla gestione degli accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti pubblici
Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021	Indicazioni interpretative sull'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
Delibera n. 461 del 16 giugno 2021	Richiesta di chiarimenti in merito al Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021 recante «Indicazioni interpretative sull'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto»
Lettera del Presidente ANAC n. AG/62/15/AP del 29 luglio 2015	Appalto di servizi per le sedi territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accordi quadro
Parere ANAC n. 213 del 18 dicembre 2013	Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006

4 FINALITA' DELL'APPALTO

L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio avvenuta il 1 dicembre 2012 (articolo 23-quater del Dl 95/2012) e la successiva attuazione del Piano di Razionalizzazione, elaborato in adempimento all'art.24, co 2 del D.L. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, che ha previsto numerosi accorpamenti e trasferimenti di uffici, si è posta l'obiettivo di uniformare in modalità massiva la segnaletica, interna ed esterna, di tutti gli uffici presenti sul territorio nazionale.

5 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto la stipula di accordi quadro quadriennali a lotti per la *fornitura* della segnaletica, stampe e relativi supporti, per uniformare la riconoscibilità dell'Agenzia delle Entrate sull'intero territorio nazionale. **Non è previsto**, all'interno della presente procedura, l'acquisizione del **servizio di posa in opera** della segnaletica che verrà eseguito dall'Agenzia.

L'Accordo Quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di *contratti attuativi*, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro ed in

base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione. La stipula dell'Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'operatore economico aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei *contratti attuativi* per un quantitativo minimo predefinito.

L'Agenzia delle Entrate può stipulare *contratti attuativi*, nell'ambito dell'accordo quadro, fino alla concorrenza dei massimali, e ferme le eventuali variazioni proposte dal RUP, ed approvate dalla Stazione Appaltante.

Il RUP provvederà a determinare l'ammontare della spesa dei singoli contratti applicando i costi unitari delle forniture e dei servizi presentati dal Fornitore in sede di gara. Trattasi di contabilizzazione "*a misura*".

L'Accordo Quadro, da stipularsi con uno o più operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'operatore economico aggiudicatario (di seguito denominato anche "Assuntore") e la Committenza, in occasione della sottoscrizione di contratti attuativi, presso gli immobili in proprietà o nella disponibilità, attuale o futura dell'Agenzia delle Entrate.

6 INDIVIDUAZIONE LOTTI E IMPORTI A BASE DI GARA

In aderenza ai più generali principi comunitari di salvaguardia della concorrenza e tenuto conto delle peculiarità del territorio nazionale, si è inteso suddividere la procedura di gara in **n. 10 Lotti** in base ai fabbisogni delle strutture dell'Agenzia ed alla loro contiguità territoriale. Per ciascun lotto sarà sottoscritto un contratto quadro in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

L'importo a base di gara per ogni singolo Lotto, trattandosi di un appalto di fornitura, è stato determinato senza considerare gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale e senza enucleare i costi specifici della sola componente della manodopera. Essi sono da intendersi al netto dell'IVA, come riportato nella seguente tabella:

LOTTI			IMPORTO A BASE DI GARA	
LOTTO	STRUTTURA	TOTALE SUPERFICI IMMOBILI (mq)	SUDDIVISO PER STRUTTURA TERRITORIALE (TOTALE QUADRO A)	AGGREGATO PER LOTTO (TOTALE QUADRO A)
1	DP BOLZANO	4.483,00	24.768,58 €	1.089.314,53 €
	DP TRENTO	19.784,00	109.306,60 €	
	DR FRIULI V.G.	40.761,00	225.204,53 €	
	DR VENETO	132.133,00	730.034,83 €	
2	DR ABRUZZO	59.094,00	326.494,35 €	1.021.401,23 €
	DR TOSCANA	96.304,00	532.079,60 €	
	DR UMBRIA	29.471,00	162.827,28 €	
3	DR BASILICATA	23.885,00	131.964,63 €	901.309,83 €
	DR PUGLIA	90.977,00	502.647,93 €	
	DR CALABRIA	48.271,00	266.697,28 €	
4	DR MOLISE	12.762,00	70.510,05 €	808.163,85 €
	DR CAMPANIA	133.512,00	737.653,80 €	
5	DR EMILIA R.	127.996,00	707.177,90 €	939.830,13 €
	DR MARCHE	42.109,00	232.652,23 €	
6	DIREZIONI CENTRALI	93.722,00	517.814,05 €	1.324.270,68 €
	DR LAZIO	145.965,00	806.456,63 €	
7	DR LIGURIA	51.747,00	285.902,18 €	1.087.866,98 €
	DR PIEMONTE	140.666,00	777.179,65 €	
	DR VALLE D'AOSTA	4.486,00	24.785,15 €	
8	DR LOMBARDIA	225.460,00	1.245.666,50 €	1.245.666,50 €
9	DR SARDEGNA	80.674,00	445.723,85 €	445.723,85 €
10	DR SICILIA	133.858,00	739.565,45 €	739.565,45 €
			TOTALE	9.603.113,00 €

L'importo totale dell'affidamento a base di gara è pari ad € **9.603.113,00** (al netto IVA) costituito da due diverse componenti:

- A.1** la **fornitura di segnaletica con supporti** necessaria ad implementare o sostituire anche solo parzialmente la segnaletica esistente per € **8.690.600,00**;
- A.2** la **fornitura di segnaletica senza supporti** necessaria a sostituire i pannelli stampati su materiali plastici "standard" da posizionare su supporti esistenti e/o le vetrofanie esistenti per € **43.453,00**;
- A.3** la **fornitura di prodotti non inclusi in catalogo e/o fuori standard** necessaria a garantire alle strutture territoriali la sostituzione/implementazione di segnaletica non standardizzabile a livello nazionale per € **869.060,00**.

7 SPECIFICHE DELLA FORNITURA

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, come illustrate nell'**allegato 1**, parte integrante del presente Capitolato.

Tutti i costi relativi alla produzione di una eventuale *campionatura* in formato cartaceo o .pdf o *verifica del layout di stampa* fornito dall'Agenzia, sia per i formati standard che per i fuori misura, saranno a carico del Fornitore. Lo stesso vale per le spese di spedizione connesse al trasporto dei prodotti presso le sedi dell'Agenzia individuate nell'**allegato 2**.

Considerando che in alcuni casi la segnaletica ed i relativi supporti non necessitano una sostituzione integrale presso la sede di riferimento, il Fornitore dovrà garantire l'utilizzo di prodotti il più possibile uniformi a quelli esistenti conformemente al modello grafico in uso all'Agenzia. Tale necessità di uniformità dovrà essere perseguita all'interno dell'ambito regionale/provinciale, all'interno dei singoli lotti ed a livello nazionale (ossia tra diversi lotti).

7.1 Livelli informativi e tipologie merceologiche

La segnaletica informativa dell'Agenzia è suddivisa in tre livelli secondo una struttura di comunicazione che va dall'informazione più generale (Livello I) a quella più particolare (Livelli II e III).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che mette in relazione i predetti livelli informativi e le tipologie merceologiche ad essi correlate.

LIVELLO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA INFORMAZIONE
I	Cartello stradale	Indicazioni stradali per raggiungere gli Uffici di Agenzia
I	Targa esterna denominazione Uffici	Identificazione e denominazione Uffici Agenzia
I	Targa esterna orari apertura	Indicazione orari di apertura Uffici Agenzia
I	Totem informazioni generali	Individuazione dei servizi presenti nella sede dell'Agenzia e loro ubicazione nella sede
I	Targa ascensori	Individuazione dei servizi presenti nella sede dell'Agenzia e loro ubicazione nella sede
II	Targa sbarco ascensori	Individuazione dei servizi presenti in un piano o in un'area ed indicazioni per raggiungerli
II	Cartelli indicatori servizi e/o frecce	Individuazione dei servizi presenti in un piano o in un'area ed indicazioni per raggiungerli
III	Targa fuori porta uffici	Indicazione dei servizi erogati da specifico ufficio e, ove necessario, nominativo del personale
III	Targa sportello	Indicazione dei servizi erogati da specifico sportello e, ove necessario, nominativo del personale
III	Targa servizi accessori	Indicazione dei servizi accessori (toilette, sala attesa, ecc.)
III	Pannello tasse	Specifiche dei servizi erogati
III	Targa commemorativa	Denominazione speciale Uffici e/o singoli ambienti

A partire dalla segnaletica esistente presso gli uffici dell'Agenzia, è stato elaborato un *Catalogo di tipologie merceologiche standardizzate* per materiali e dimensioni ricorrenti. Le

dimensioni individuate come “standard” prevedono, per tutti i prodotti inclusi in *Catalogo*, una tolleranza pari ad un 10% in aumento o diminuzione senza che questo comporti un aumento o riduzione dei prezzi che il Fornitore proporrà in sede di offerta.

Ai sensi del *Common Procurement Vocabulary* (di seguito denominato CPV), i prodotti inclusi nel predetto *Catalogo* sono classificabili con i codici individuati in dettaglio nell'**allegato 3** e di seguito riassunti:

- 44423450-0 “Targhette” – CPV PREVALENTE;
- 30195600-8 “Bacheche o accessori” - CPV SECONDARIO;
- 32323000-3 “Schermi video” - CPV SECONDARIO;
- 34992300-0 “Cartelli stradali” - CPV SECONDARIO.

7.2 Eventuali forniture di prodotti non standardizzati

È riservata la facoltà di richiedere al Fornitore, in caso di necessità, la fornitura di ulteriori prodotti diversi da quelli indicati nell'**allegato 1** per consentire alle strutture territoriali dell'Agenzia di acquistare anche prodotti che non è stato possibile includere nel *Catalogo di tipologie merceologiche standardizzate* in quanto univoci per materiali e/o formato e/o dimensioni. In questa categoria rientrano anche gli elementi di *segnaletica adesiva orizzontale* nei casi di sostituzione e/o implementazione di quella esistente.

Detta facoltà, però, è limitata nel suo complesso ad un importo totale massimo non superiore al 10% del valore di base d'asta relativo alla fornitura di segnaletica con supporti.

In tal caso il Fornitore dovrà presentare un preventivo per le suddette ulteriori forniture entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. L'Agenzia, valutata la congruità dei prezzi offerti sulla base di apposita indagine di mercato per la medesima tipologia merceologica, emanerà il relativo ordine di fornitura ovvero, nel caso in cui i prezzi non venissero ritenuti congrui, l'Agenzia si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato e debitamente selezionata.

7.3 Quantità e ordini

Le strutture territoriali dell'Agenzia, all'insorgere di specifico fabbisogno, comunicano al Fornitore del Lotto di appartenenza, i prodotti di cui all'**allegato 1** e relativi quantitativi che necessitano fino ad esaurimento dello stanziamento che costituisce la base d'asta meglio individuata al paragrafo 6.

È previsto l'obbligo di un ordine minimo di prodotti emesso dalle strutture dell'Agenzia pari ad € 100,00, IVA esclusa.

8 TERMINE E MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il *contratto quadro* di ciascun Lotto avrà durata **48 mesi (quarantotto mesi)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Non è prevista alcuna opzione di rinnovo, non sono ammesse proroghe e non potranno essere stipulati *contratti attuativi* dopo la scadenza del suddetto termine.

Il contratto cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto l'importo massimo contrattuale del Lotto.

A fronte della mancata previsione dell'opzione di rinnovo, sin dal bando di gara sarà prevista la possibilità di ricorrere all'eventuale proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, così come codificato dall'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui sopra, fossero in corso l'esecuzione od il completamento di forniture richieste con contratti attuativi stipulati con la Stazione Appaltante prima di tale data, detto termine si intenderà protratto nel tempo per un periodo pari alla durata della fornitura indicata nel relativo contratto attuativo.

Detta protrazione dei termini non darà al Fornitore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere o proroghe del contratto, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Le condizioni previste nel contratto quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti attuativi affidati prima dello spirare del termine di cui sopra, anche qualora l'approvvigionamento delle forniture oggetto di detti contratti attuativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

9 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

All'appalto sarà data attuazione con:

- a. la stipula, tra Agenzia delle Entrate e l'Assuntore, di un **Contratto Quadro** per la regolamentazione delle attività, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella

documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;

- b. l'invio di uno o più *Ordinativi di Fornitura (OdF)* per dare avvio alla richiesta di fabbisogni di Forniture necessari alla stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di uno o più **Contratti attuativi** per l'attivazione delle attività, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel contratto quadro.

Le prestazioni si intendono affidate con il ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'OdF con il quale si dà avvio alla prestazione.

I singoli *contratti attuativi* saranno stipulati successivamente all'inoltro da parte della stazione appaltante dell'*Ordinativo di Fornitura (OdF)*.

Il valore del contratto quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti attuativi fino a quella concorrenza, né costituisce per il Fornitore un minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione all'Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non provvederà alla stipula dei contratti attuativi.

Con la stipula del Contratto Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle *Forniture* che saranno oggetto dei singoli Contratti attuativi.

L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le forniture che la Stazione Appaltante vorrà richiedere, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti. Tutti i prezzi utilizzati per la remunerazione delle attività, siano esse *Forniture*, dovranno essere **ribassati della percentuale di ribasso offerto dal Fornitore in sede d'offerta economica**.

L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

L'operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire, per ciascun *OdF*, le prestazioni richieste a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme di capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro nonché alle indicazioni del DEC del servizio. Il RUP/DEC del servizio si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento delle disposizioni di cui al presente capitolato, dei documenti contrattuali e del *contratto attuativo* di riferimento.

Alla scadenza del contratto il contraente sarà comunque tenuto ad ultimare le forniture iniziate

in vigore di contratto ed eventualmente non ancora concluse, fatta salva l'applicazione delle penali per le ipotesi di ritardo o inadempimento, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

10 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'Agenzia, attraverso le strutture territoriali di cui ai Lotti individuati nel paragrafo 6, trasmetterà gli Ordini di Fornitura a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal Fornitore in sede di offerta comprensivi dei *layout di stampa* conformi al modello grafico in uso.

Gli *OdF* riporteranno le informazioni necessarie per la richiesta di *Fornitura* e conterranno almeno le seguenti informazioni:

- a. elenco dei prodotti da fornire con relativo **codice** prodotto di cui all'allegato 3, descrizione, quantità, costo unitario e totale;
- b. il corrispettivo determinato "a misura", verrà ricavato moltiplicando le quantità effettivamente ordinate per i prezzi unitari ribassati offerti dal Fornitore in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro;
- c. informazioni utili alla consegna della fornitura o all'esecuzione delle prestazioni (es. date presunte e orari di consegna, luogo di consegna, nominativi dei referenti, ecc.);
- d. il CIG del Contratto Quadro.

Potranno essere inviati in contemporanea molteplici OdF al Fornitore, con l'indicazione di svolgere delle Forniture o dei Servizi anche in simultanea su un numero indeterminato di immobili ripartiti su tutta l'estensione geografica del lotto a cui si partecipa.

La fornitura dovrà comprendere anche il trasporto e la consegna presso le sedi dell'Agenzia individuate nell'**allegato 2**.

Per i prodotti che necessitano di personalizzazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore invierà all'Agenzia il/i *layout di stampa* dei prodotti ordinati al fine di un'ulteriore verifica di quanto trasmesso in sede di sottoscrizione del contratto attuativo.

La struttura competente di Agenzia, esaminati il/i layout, rilascerà entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi il "*Visto si stampi*", ovvero segnalerà al Fornitore le modifiche necessarie. In tale ultimo caso, il Fornitore dovrà riproporre il/i layout dei prodotti ordinati entro il giorno successivo.

Con il rilascio del “*Visto si stampi*” da parte di Agenzia, il Fornitore potrà operativamente procedere alla fornitura.

10.1 Trasporto e consegna nelle Sedi

La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, **dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dei giorni lavorativi**, salvo diversi accordi preventivamente formalizzati e concordati tra le parti, **entro 20 (venti) giorni lavorativi**, decorrenti dalla ricezione degli Ordini di Fornitura e decorrenti dall’invio del “*Visto si stampi*”.

Per una puntuale enucleazione delle sedi summenzionate si rinvia al sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.

I prodotti richiesti dovranno essere imballati in modo da non subire danni durante la loro movimentazione, trasporto e consegna e su ogni pacco dovrà essere riportata un’etichetta riportante la denominazione della sede interessata alla consegna centrale/regionale/provinciale, la tipologia del prodotto e le relative quantità.

Tutto il materiale da imballo sarà a carico del Fornitore e dovrà essere in cartone composto integralmente da fibre riciclate e dovranno essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare l’attività di raccolta differenziata da parte dell’Agenzia. Il contributo “CONAI” dovrà essere assolto dal Fornitore.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l’esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto con la Struttura Competente dell’Agenzia. Il mancato rispetto di qualsivoglia termine indicato nel presente Capitolato comporterà l’applicazione delle penali di cui in seguito.

Nel caso di fornitura presso luoghi di consegna che siano collocati in spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali, a titolo esemplificativo ZTL (zone a traffico limitato), aree pedonali, ecc., sarà cura del Fornitore richiedere, a proprie spese, le eventuali autorizzazioni presso gli Uffici competenti.

Si precisa che ogni attrezzatura necessaria allo scarico ed allo spostamento è a cura del Fornitore.

Saranno a carico del Fornitore gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico, spostamento e di consegna.

Il Fornitore si impegna, anche per mezzo del soggetto terzo da questi incaricato del trasporto

dei prodotti, a rilasciare alla Sede dell'Agenzia la copia del *Documento di Trasporto (DdT)* attestante l'avvenuta consegna.

Il DdT dovrà risultare completo di tutti i suoi dati, in particolare dovrà riportare la sede destinataria della fornitura, gli estremi dell'ordine, il timbro e la firma leggibile dell'addetto della sede dell'Agenzia al quale il materiale è stato consegnato. Copia del DdT dovrà essere trasmesso all'Agenzia.

10.1.1 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga all'inizio delle attività o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del Fornitore comunque previsti dal presente Capitolato;
- c) le eventuali controversie tra il Fornitore, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal Fornitore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Fornitore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale o dal Responsabile Unico del Procedimento, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

10.1.2 Proroghe delle attività

Qualora il Fornitore non riesca ad ultimare la fornitura nei termini previsti per cause a lui non imputabili, può chiedere una proroga del termine per la consegna al Responsabile Unico del Procedimento, tale proroga è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del Responsabile Unico del Procedimento stesso entro 5 (dicasi cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

10.2 Modifica sedi dell'Agenzia

Qualora nel corso dell'appalto si verificassero variazioni di consistenza in aumento o in diminuzione a causa di nuove aperture, dismissioni e/o trasferimento di sedi dell'Agenzia, quest'ultima provvederà a darne tempestiva comunicazione al Fornitore.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le nuove strutture, senza facoltà di rivalsa alcuna per maggiori oneri in capo al Fornitore.

10.3 Fornitura non conforme

Nel caso di difformità qualitativa e quantitativa della fornitura (quale a titolo esemplificativo l'integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, la differenza delle caratteristiche tra i prodotti richiesti ed uno o più dei prodotti consegnati, la consegna di prodotti viziati o difettosi, la non conformità di uno o più dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati), il Fornitore – previa contestazione di Agenzia - si impegna a consegnare nuovi prodotti conformi e a ritirare quelli non conformi, senza alcun addebito, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione detti prodotti non conformi.

Nel caso di consegna di prodotti, ancorché conformi, in eccesso rispetto ai quantitativi di fornitura, il Fornitore – previa contestazione di Agenzia - si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione detti prodotti in eccesso.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, ove necessario, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le seguenti informazioni:

- data di comunicazione della pratica di reso;

- ragioni della contestazione;
- attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.

Decorsi i suddetti termini Agenzia applicherà le penali previste al presente Capitolato, in particolare al punto 13, e non si riterrà più responsabile dei prodotti non ritirati, e potrà anche procedere a sua insindacabile scelta alla riconsegna ovvero allo smaltimento dei prodotti non conformi e/o in eccesso, addebitandone i relativi oneri al Fornitore.

10.4 Indisponibilità dei prodotti

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, ovvero per periodi temporanei derivanti da indisponibilità o irreperibilità sul mercato dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste, per causa di forza maggiore (ad esempio l'indisponibilità temporanea per rottura di stock o simili) il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- ✓ darne comunicazione scritta, tramite PEC, alla Stazione Appaltante **entro e non oltre 5 giorni lavorativi** dalla data in cui ne viene a conoscenza, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore attestante che il prodotto è fuori produzione o che è temporaneamente indisponibile. In questo caso, è ammessa la consegna parziale dei prodotti oggetto dell'ordine di fornitura che ricomprenda il/i prodotto/i di cui sia dichiarata l'indisponibilità;
- ✓ indicare contestualmente i prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali, che intende proporre in sostituzione di quelli offerti in sede di gara alle medesime condizioni economiche convenute in detta sede, specificandone il confezionamento ed allegando, congiuntamente, la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara per i prodotti sostituiti.

L'Amministrazione contraente procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza dei prodotti offerti in sostituzione con quelli offerti in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.

10.5 Responsabile designato dall'appaltatore

L'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà indicare, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'aggiudicatario, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Agenzia per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l'aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

In particolare, il Responsabile della commessa dovrà essere in grado di:

- ✓ monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione della fornitura;
- ✓ gestire le eventuali segnalazioni di disservizi provenienti dall'Agenzia.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per l'approvvigionamento.

11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle linee guida Anac n. 3.

La Stazione Appaltante, prima dell'affidamento della Fornitura, nomina su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento, per ciascun Lotto, un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, responsabile dell'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contrattuali e di legge, eventualmente coadiuvato eventualmente da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.

Al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale compete il controllo della buona esecuzione del servizio e trasmette al Fornitore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni che ritiene opportune relative al soddisfacimento della fornitura.

Al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

12 REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE

L'Agenzia, entro 5 giorni dalla consegna dei prodotti, verifica, in contraddittorio con il Fornitore, la correttezza delle forniture effettuate sulla base:

- ✓ del controllo quali-quantitativo dei prodotti ricevuti eseguito dalle varie strutture di

supporto alla Struttura Competente presenti presso le sedi destinatarie;

✓ dei documenti di trasporto a supporto.

Le operazioni di verifica saranno ultimate dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ovvero dai suoi Assistenti Operativi, nei successivi 5 giorni, al termine dei quali provvederà a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento il relativo certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione (*Certificato di Regolare Esecuzione - CRE*). Il Responsabile Unico del Procedimento nei successivi 5 giorni provvederà all'approvazione dello stesso, dopodiché il Direttore dell'esecuzione, contestualmente all'approvazione del certificato, procederà all'immediata trasmissione dello stesso alla PEC indicata dal Fornitore.

12.1 Riserve

All'atto della redazione Certificato di Regolare Esecuzione, il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie eventuali contestazioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve sul medesimo certificato. Qualora l'esplicitazione e la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, il Fornitore avrà l'onere di esplicitare per iscritto e via PEC, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'emissione di detto certificato, le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dell'esecuzione contrattuale, nei successivi quindici giorni, comunicherà al Fornitore le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal Direttore dell'esecuzione contrattuale si intendono definitivamente accertati e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni (Regolare Esecuzione Finale) si intendono abbandonate.

L'Agenzia, ad eccezione di vizi e/o difformità quali-quantitative nell'esecuzione della fornitura, provvederà al pagamento della fattura emessa con riferimento al certificato di verifica di conformità (Regolare Esecuzione), da riportare comprensivo del numero, della data e dell'importo indicati.

13 PENALI

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali l'Agenzia potrà applicare nei

confronti del Fornitore le seguenti penali:

TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO	PENALE
RITARDATA CONSEGNA <i>dei prodotti rispetto al termine fissato nel Contratto o ordinativo</i>	1‰ (uno per mille) <i>dell'importo netto contrattuale del Lotto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.</i>
CONSEGNA PARZIALE <i>Quando la quantità dei Prodotti consegnati è inferiore alla quantità ordinata</i>	Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) <i>per ogni giorno di ritardo e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla contestazione, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l'inadempienza o ad eseguire la visita di verifica.</i>
RITARDO <i>agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia</i>	Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) <i>per ogni giorno di ritardo dalla richiesta e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla contestazione, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l'inadempienza o ad eseguire la visita di verifica.</i>
PRODOTTI NON CONFORMI E/O IN ECCESSO	Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) <i>per ogni giorno di ritardo e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla contestazione, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l'inadempienza o ad eseguire la visita di verifica.</i>
RITARDO NELLE COMUNICAZIONI, INFORMATIVE, PRODUZIONE DI DOCUMENTI E PREVENTIVI	Euro 200,00 (duecento/00) <i>per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dalla richiesta</i>

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Constatato l'inadempimento/ritardo, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo, anche tramite il Responsabile del Servizio, potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di Agenzia a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Affidatario, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Affidatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà di Agenzia di ricorrere a terzi addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

14 COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse alla Stazione Appaltante o a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale riguardo il Fornitore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra, per tutta la durata del rapporto contrattuale, previa stipula, anche di carattere non esclusivo per il presente appalto, di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) che dovrà prevedere:

- a) l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) all’appalto e nell’esercizio delle attività svolte per conto del Fornitore (responsabilità civile personale);
- b) che nella definizione di “terzi”, ai fini dell’assicurazione stessa, siano comprese Agenzia delle ed i suoi dipendenti.

La predetta copertura assicurativa, erogata da primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere un massimale annuo non inferiore a € 500.000,00 per la RCT e non inferiore a €1.000.000,00, ma con il limite di € 500.000,00 per singolo infortunato per la RCO.

Nella garanzia RCO si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dal Fornitore/Ditta esecutrice. La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. L’esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del Fornitore, durante l’esecuzione dell’appalto,

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

In caso di RTI, la copertura assicurativa richiesta dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il RTI, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Copia delle polizze RCT e RCO dovranno essere consegnate ai fini della sottoscrizione del contratto.

15 GARANZIA SUI PRODOTTI

I prodotti oggetto di fornitura devono essere coperti dalla garanzia, per vizi e difetti di funzionamento, prevista dall'art. 1490 cc e seguenti del Codice Civile, per mancanza di qualità promesse essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 cc), nonché la garanzia e buon funzionamento (art. 1512 cc).

Viene richiesta una garanzia minima di 3 anni per tutti i prodotti di cui all'allegato 1 ad eccezione dei prodotti digitali (display e totem) per i quali si richiede una garanzia minima di 5 anni.

L'accettazione delle forniture da parte della Stazione Appaltante non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Il Fornitore si impegna, durante il periodo di garanzia, a riparare o a sostituire, a cura ed oneri a proprio carico, nel più breve tempo possibile, quelle parti necessarie a ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora si dovessero rilevare, anche oltre il periodo di garanzia, gravi difetti funzionali e/o strutturali dei prodotti tali da produrre danni ai pazienti o al personale, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo equivalente per funzionalità e caratteristiche, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

16 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITA' FLUSSI

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto,

salvo quanto previsto dalle leggi applicabili in materia di revisione prezzi. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. nr. 4/2022, convertito dalla L. 28/03/2022, nr. 25, si intende recepita, ove applicabile, nel Capitolato di appalto la seguente previsione: *“A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi dei servizi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al dieci per cento (10%) rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.”*.

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato per l'erogazione delle prestazioni, il Fornitore emetterà fattura elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capitolato.

L'Agenzia, previa verifica di regolare esecuzione, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dall'aggiudicataria.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario del fornitore; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Via Giorgione, 106 - 00147 Roma – P.IVA 06363391001 e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA della struttura territoriale competente oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato negli atti di gara. Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle

Entrate è applicabile lo *Split Payment* ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia. L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, la Stazione Appaltante provvederà comunque a corrispondere all'Aggiudicatario nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17 MODIFICA DEL CONTRATTO/ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità della fornitura.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate da Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di approvvigionamento occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, l'aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario, non potendo, in tal caso, far valere il diritto allo scioglimento del contratto.

18 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore alla metà della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Fornitore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

19 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione contrattuale vigileranno sulle attività per la migliore riuscita dell'approvvigionamento.

20 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il Fornitore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti

nell'espletamento dell'approvvigionamento. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

Il Fornitore ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento dell'approvvigionamento, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

Il Fornitore è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento dell'approvvigionamento, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

21 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'attività non comporta rischi di interferenze, trattandosi di mera fornitura (art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008). Pertanto, in merito alla procedura di gara in oggetto, non sussiste, in capo alla Stazione Appaltante, l'obbligo di redazione del DUVRI.

Il Fornitore garantisce che il personale, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto quadro, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il Fornitore garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte del Fornitore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

22 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Qualora dovessero essere riscontrate eventuali discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine di successione:

- ✓ *Capitolato e suoi allegati;*
- ✓ *Offerta economica dell'Operatore;*
- ✓ *Contratto quadro;*
- ✓ *Contratto attuativo.*

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme di settore vigenti in materia, in particolare:

- a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;
- b) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
- c) ogni Regolamento interno dell'Agenzia delle Entrate approvato ufficialmente, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle

disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanati nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per il Fornitore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone il Fornitore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Il Fornitore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nella vigenza contrattuale in materia di materiali, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

Qualora, dopo la data di stipula dei contratti e fino alla loro ultimazione, intervenissero nuove normative applicabili, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore, non solo per la parte non ancora eseguita, ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante; ciò anche qualora non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento della documentazione progettuale, rimanendo il Fornitore solo responsabile della completa rispondenza degli atti/elaborati alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

23 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione dei contratti da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto quadro, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa all'appalto e delle condizioni pattuite in sede di offerta.

La stipula del contratto quadro è subordinata:

- a) alla verifica da parte della Stazione Appaltante, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo al Fornitore:
 - i. dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - ii. dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, previsti dalla lex specialis di gara;
 - iii. del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- b) se il Fornitore è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- c) al versamento delle eventuali spese contrattuali.

Entro **15** giorni (dicasi **quindici**) consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, il Fornitore è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto Quadro.

All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), il Fornitore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini stabiliti dal presente Capitolato.

La stipula del contratto quadro avrà entro **60** giorni (dicasi **sessanta**) a decorrere dalla data di comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

24 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Fornitore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.L.gs. 50/2016.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.L.gs. 50/2016.

25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO – RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) grave inadempimento successivo a 3 (tre) diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) ingiustificato ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata interruzione della stessa, quando il ritardo o l'interruzione si protragga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di consegna della fornitura o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento della stessa;
- c) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;
- d) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
- g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;
- h) non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
- i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei

requisiti minimi di partecipazione alla gara prescritti;

- j) violazione delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e nei relativi allegati, nonché delle vigenti normative in tema di appalti pubblici;
- k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, indipendentemente dall'applicazione delle penali;
- l) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
- m) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite PEC all'indirizzo di posta certificata indicato dall'Appaltatore.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.. Il

pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Deve, al contrario, escludersi la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 107 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

26 CESSIONE DEL CONTRATTO QUADRO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. Trovano applicazione altresì le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

27 FORMA E SPESE DEL CONTRATTO QUADRO

Il contratto verrà stipulato presso la struttura competente in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

28 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

29 SUBAPPALTO

Come previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, è **consentito** il ricorso al subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a terzi e non può essere affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo contratto attuativo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.

L'affidamento in subappalto ovvero in cottimo è consentito, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante**, alle seguenti **condizioni**:

- a) che il subappaltatore sia qualificato e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
- b) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le forniture e/o i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; **l'omissione di tale indicazione comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà vietato per tutti i contratti esecutivi e non potrà essere autorizzato**;
- c) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, a richiesta della stessa, **prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun Contratto attuativo**; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale

è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.

- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla stessa:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alle forniture e/o servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del Codice Appalti;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2.
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- conformemente alle previsioni di cui all'art. 3, comma 2, D.L. 76/2020, fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 del , anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni;
 - il subappalto è **vietato**, a prescindere dall'importo, se per l'impresa subappaltatrice è

accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati **preventivamente** dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2%** (dicasi **due per cento**) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 10.000,00 € (dicasi diecimila), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (dicasi **quindici**) giorni lavorativi.

L'affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la fornitura e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- b) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio della fornitura e/o del servizio in subappalto;
- c) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali e gli enti assicurativi ed antinfortunistici;
- d) copia del proprio POS di cui all'articolo 131, comma 2 lettera c) del Codice. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Le forniture e/o i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore

subappalto: pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le attività.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle forniture e/o dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di forniture e/o di servizi.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto e l'intero Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicasi **due per cento**) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a **100.000,00 €** (dicasi **centomila**) e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al **50%** (dicesi **cinquanta per cento**) dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 51 in materia di tessera di riconoscimento.

29.1 Pagamento dei subappaltatori

Si applica l'art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Se non sono verificate le condizioni di cui sopra, la Stazione Appaltante sospende anche all'Appaltatore l'erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti esecutivi in

corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

30 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione contrattuale o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione contrattuale, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

31 PROPRIETÀ DELLA FORNITURA

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre senza alcuna restrizione.

32 CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Tribunale Ordinario competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

33 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera

automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.